

INFORMAZIONI ESSENZIALI

AI SENSI DEGLI ARTT. 130 E 131, C. 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE AL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE FRA SPSH, SPSI E MARINA NISSIM

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e 130 e 131, c. 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”) Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (“**SPSI**”), anche per conto di Special Packaging Solutions Holdings S.à r.l. (“**SPSH**”) e di Marina Nissim, rende noto quanto segue.

*

PREMESSE

In data 8 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Marina Nissim hanno sottoscritto un *investment agreement* (come successivamente modificato in data 12 dicembre 2020, l’“**Investment Agreement**”) avente ad oggetto, al verificarsi di talune condizioni sospensive (i) la vendita da parte di Marina Nissim in favore di SPSI (a) delle numero 100.000 azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**”) di titolarità di Marina Nissim, rappresentative dello 0,1% del capitale sociale di Guala Closures ed attributive dello 0,1% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures (le “**Azioni Marina Nissim**” e la “**Compravendita delle Azioni Marina Nissim**”) e (b) dei numero 40.000 *market warrants* emessi da Guala Closures (la “**Compravendita dei Market Warrant**”) (ii) il reinvestimento da parte di Marina Nissim in SPSI dell’intero corrispettivo pagato da SPSI per la Compravendita delle Azioni Marina Nissim e per la Compravendita dei *Market Warrant* mediante sottoscrizione di una porzione di un aumento del capitale di SPSI a lei riservata (il “**Reinvestimento**”), il tutto come indicato con maggior grado di dettaglio *infra* (il perfezionamento della Compravendita delle Azioni Marina Nissim e della Compravendita dei *Market Warrant* e del Reinvestimento, l’“**Esecuzione**”).

Ai sensi dell’*Investment Agreement*, l’Esecuzione è subordinata all’avveramento (ovvero alla rinuncia), al più tardi entro il 31 marzo 2021 o il diverso termine che dovesse essere successivamente stabilito da SPSI o concordato tra le parti, di talune condizioni sospensive aventi ad oggetto oltre alla simultanea esecuzione di accordi di investimento analoghi all’*Investment Agreement* (che risultano sottoscritti in data 8 dicembre 2020): (i) l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai sensi della disciplina *antitrust*; (ii) il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ovvero il decorso dei relativi termini, ai sensi della disciplina *golden power*; (iii) il rifinanziamento del prestito obbligazionario denominato “*floating rate senior secured notes*” emesso da Guala Closures, le cui obbligazioni sono negoziate presso la *Luxembourg Stock Exchange*, ovvero l’approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti portatori di tali obbligazioni di un *waiver* alla clausola di c.d. cambio di controllo (*change of control*) prevista dal regolamento del predetto prestito obbligazionario; nonché (iv) l’assenza di eventi pregiudizievoli rilevanti (clausola di c.d. *material adverse changes*) relativi a Guala Closures, SPSI, SPSH o a società a queste collegate o al mercato.

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive (o alla loro rinuncia) ed entro i successivi 10 giorni lavorativi, o la diversa data concordata tra le parti (la “**Data di Esecuzione**”), le parti daranno corso all’Esecuzione nell’ordine di seguito descritto.

Alla Data di Esecuzione, la Compravendita delle Azioni Marina Nissim e la Compravendita dei *Market Warrant* diverranno efficaci e Marina Nissim sarà tenuta a trasferire a SPSI la titolarità di tutte le Azioni Marina Nissim e dei *market warrants* di Guala Closures a fronte del pagamento, da parte di SPSI, dell’intero corrispettivo pattuito nell’*Investment Agreement*.

A seguito dell’Esecuzione, SPSI dovrà promuovere un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Guala Closures (l’“**OPA Obbligatoria**”).

All'*Investment Agreement* è allegato un modello di patto parasociale, disciplinante, fra l'altro, taluni aspetti relativi alla *governance* e agli assetti proprietari di SPSI, che verrà concluso dalle parti, previo inserimento di alcuni dati numerici mancanti nonché, ove occorresse, di eventuali modifiche, alla Data di Esecuzione e, in ogni caso, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive apposte all'Esecuzione (il "**Modello di Patto Parasociale**", inteso nella sua dimensione formale e quale testo allegato all'*Investment Agreement*, come modificato in data 12 dicembre 2020 (si veda *infra*), e il "**Patto Parasociale**", inteso nella sua dimensione sostanziale e quale accordo di futura conclusione sulla base del Modello di Patto Parasociale).

Il Modello di Patto Parasociale ha quindi ad oggetto, ed è stipulato fra le parti sul presupposto reciproco che (i) SPSI diventi titolare delle Azioni Marina Nissim per effetto della Compravendita delle Azioni Marina Nissim, in aggiunta alle azioni ordinarie di Guala Closures già detenute e che (ii) Marina Nissim diventi socio di SPSI, al pari di SPSH, per effetto del Reinvestimento.

Si precisa che il Modello di Patto Parasociale rappresenta un modello allegato all'*Investment Agreement* e lo stesso dovrà essere sottoscritto solo nel momento in cui si verificherà il Reinvestimento e, pertanto, tale modello e le previsioni ivi contenute, riassunte al § 2 *infra*, entreranno in vigore solo a seguito della relativa sottoscrizione.

Da ultimo, si segnala che, in data 12 dicembre 2020, SPSH, SPSI e Marina Nissim hanno convenuto di apportare delle modifiche all'*Investment Agreement* e all'allegato Modello di Patto Parasociale e, pertanto, nel prosieguo ci si riferirà al testo così come modificato in tale occasione.

1. TIPO DI PATTO PARASOCIALE

Il Modello di Patto Parasociale contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, c. 1 e c. 5, lett. b) e d), del TUF, le quali sono riprodotte in sintesi al punto 2 che segue.

Ai sensi dell'art. 130, c. 2, lett. b), d) ed e), del Regolamento Emittenti, si precisa che il Modello di Patto Parasociale non ha per oggetto o per effetto (i) la costituzione di organi per l'esecuzione del Patto Parasociale, (ii) la previsione di clausole penali a carico della parte inadempiente ad alcuno degli obblighi previsti dal Modello di Patto Parasociale e (iii) obblighi di deposito delle azioni oggetto del Modello di Patto Parasociale in costanza di efficacia dello stesso.

2. CONTENUTO DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE

Governance di SPSI

- (i) Composizione del conseil de gérance di SPSI | Il *conseil de gérance* di SPSI sarà composto da non meno di cinque componenti. Alla Data di Esecuzione, Marina Nissim non avrà diritto di designare alcun componente del *conseil de gerance* di SPSI.
- (ii) Limitazioni all'attività di SPSI | SPSH farà sì che SPSI non operi in settori ulteriori e diversi da quelli in cui opera Guala Closures e che, quest'ultima, comunque eserciti la propria attività in conformità e nel rispetto di certe *strategic guidelines*, allegate all'*Investment Agreement*.
- (iii) Diritti di informativa | SPSI trasmetterà – e SPSH, in quanto socio di maggioranza, farà sì che SPSI trasmetta – entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre a Marina Nissim un'informativa di natura finanziaria sull'andamento di Guala Closures, il cui contenuto è variabile a seconda che Guala Closures risulti o meno quotata alla data di invio di tale informativa.

Restrizioni a trasferimento delle partecipazioni

- (iv) Lock-up di Marina Nissim e diritto di prima offerta di SPSH | Per il periodo di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del Modello di Patto Parasociale, Marina Nissim non potrà trasferire – salvo determinate eccezioni ⁽¹⁾ – la sua partecipazione in SPSI o costituirla in garanzia a favore di terzi. Al termine di tale

⁽¹⁾ In sintesi, alternativamente o cumulativamente: (i) la qualifica di «Affiliato» di Marina Nissim in capo al trasferitario; (ii) l'accettazione da parte del trasferitario del Modello di Patto Parasociale; (iii) l'assunzione di responsabilità solidale fra Marina Nissim e il trasferitario per tutte le obbligazioni derivanti dal Patto Parasociale; (iv) e l'apposizione all'atto di trasferimento di una condizione risolutiva rappresentata dalla cessazione della qualifica di parte correlata di Marina Nissim; e (v) l'approvazione da parte dell'organo assembleare

periodo di tre anni, se Marina Nissim vorrà trasferire la propria partecipazione in SPSI, SPSH avrà un diritto di prima offerta e Marina Nissim, previa ricezione dell'offerta di SPSH, sarà libera di trasferire la partecipazione a parti diverse da SPSH solamente per un corrispettivo uguale o superiore a quello offerto.

- (v) Tag-along di Marina Nissim | Di converso, se SPSH vorrà trasferire in qualunque momento la sua partecipazione in SPSI dovrà darne comunicazione ad Marina Nissim, indicando i termini essenziali dell'operazione, e questa potrà esercitare un diritto di *tag along*, ossia di vendere, alle stesse condizioni e allo stesso trasferitario di SPSH, la propria partecipazione (per intero o proporzionalmente alla percentuale di partecipazione di che SPSH intende trasferire). Fermo restando quanto precede, qualora SPSH intenda trasferire più del 50% della partecipazione detenuta in SPSI, Marina Nissim avrà diritto di vendere, a propria discrezione, l'intera partecipazione detenuta in SPSI.
- (vi) Drag-along di SPSH | Se invece sarà SPSH a ricevere, in buona fede, un'offerta d'acquisto da una terza parte, questa avrà il diritto di esercitare un diritto di *drag along*, ossia di far sì che Marina Nissim trasferisca, assieme a sé, l'intera partecipazione in SPSI al terzo potenziale acquirente a parità di condizioni.
- (vii) Obbligo di avviare le procedure per la riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures | Se al termine del periodo di sei anni a decorrere dalla data di conclusione del Patto Parasociale le azioni ordinarie di Guala Closures non saranno ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano e se Marina Nissim non avrà ceduto la propria partecipazione in SPSI o esercitato i propri diritti di disinvestimento da SPSI (di cui *supra*), SPSH, a sua scelta, potrà (a) vendere la partecipazione rappresentativa dell'intero capitale di SPSI oppure farà sì che SPSI venda tutte le proprie azioni ordinarie di Guala Closures oppure (b) avviare tutte le procedure finalizzate alla riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Guala Closures su un segmento di un primario mercato regolamentato, italiano o estero.

3. SOCIETÀ EMITTENTI I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE

Le pattuizioni parasociali contenute nel Modello di Patto Parasociale hanno ad oggetto le azioni emesse da SPSI.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, SPSI è una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B213815. Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, SPSI è titolare di numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, una società per azioni costituita secondo il diritto italiano, con sede sociale in Spinetta Marengo (Alessandria), via Rana, 10/12, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Alessandria al numero 10038620968 e con capitale sociale pari a Euro 68.906.646,00, suddiviso in (i) numero 62.049.966 azioni ordinarie, ammesse, solo queste, alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con codice ISIN IT0005311821, (ii) numero 4.322.438 azioni di categoria B e (iii) numero 812.500 azioni di categoria C, tutte senza indicazione del valore nominale.

4. SOGGETTI PARTE DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE E DIRITTI DI VOTO DI GUALA CLOSURES DAGLI STESSI DETENUTE

Il Modello di Patto Parasociale prevede quali parti, e il Patto Parasociale vincolerà, le stesse parti dell'*Investment Agreement*, ossia: SPSH, SPSI e Marina Nissim e le azioni di tempo in tempo detenute dagli stessi in SPSI e, indirettamente, Guala Closures.

SPSH è una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B231306 e partecipata, per il 92%, da Investindustrial VII L.P.. Investindustrial VII L.P. è attualmente gestita in maniera indipendente da Investindustrial Advisors Limited, *limited company* costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles in data 2 giugno 1977, con sede legale in

Palace Street, n. 16, Londra, SW1E 5JD (Regno Unito), iscritta al registro delle imprese d'Inghilterra e Galles (Companies House Register) con numero 01316019. Pertanto, Investindustrial Advisors Limited provvede alla gestione, su base discrezionale, degli investimenti di Investindustrial VII L.P.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, SPSH non detiene alcuna azione di Guala Closures e detiene interamente il capitale sociale di SPSI che detiene, a propria volta, una partecipazione in Guala Closures (come di seguito meglio specificato).

SPSI è una *société à responsabilité limitée* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo (Gran-Ducato del Lussemburgo), 23 avenue Monterey, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al numero B213815.

Alla data odierna, SPSI detiene numero 19.154.209 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative del 25,5% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e del 28,5% del capitale sociale di Guala Closures.

Tali azioni rappresentano il 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che saranno conferiti al Patto Parasociale da parte di SPSI ed il 99,48% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che complessivamente saranno conferiti al Patto Parasociale. Resta inteso che il Patto Parasociale avrà come oggetto anche le eventuali ulteriori azioni Guala Closures che dovessero essere, di tempo in tempo, detenute da SPSI.

Marina Nissim nata a Milano il giorno 5 dicembre 1954 e con codice fiscale NSS MRN 54T45 F205Y.

Alla data di conclusione dell'*Investment Agreement*, Marina Nissim detiene le azioni oggetto della Compravendita, ossia le numero 100.000 azioni ordinarie di Guala Closures, rappresentative dello 0,1% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea (generale) degli Azionisti di Guala Closures e dello 0,1% del capitale sociale di Guala Closures.

Tali azioni rappresentano il 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che saranno conferiti al Patto Parasociale da parte di Marina Nissim ed il 0,52% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto che complessivamente saranno conferiti al Patto Parasociale.

A esito del perfezionamento del Reinvestimento, l'intera partecipazione che a tale data sarà detenuta, rispettivamente, da SPSH e Marina Nissim nel capitale sociale di SPSI sarà conferita al Patto Parasociale da parte del rispettivo titolare.

5. DATA DI STIPULAZIONE, DURATA ED EFFICACIA DEL PATTO PARASOCIALE

Come indicato sopra, alla data odierna il Patto Parasociale non è stato concluso ma le parti si sono impegnate a concluderlo nel contesto dell'Esecuzione, subordinatamente al verificarsi (o alla rinuncia) di talune condizioni sospensive e, in ogni caso, subordinatamente al Reinvestimento da parte di Marina Nissim.

Non appena sottoscritto, il Patto Parasociale acquisirà immediatamente efficacia, non essendo sottoposta la sua efficacia ad alcuna condizione sospensiva o termine iniziale.

La durata del Patto Parasociale è stabilita nel termine di (i) tre anni a decorrere dalla data di conclusione se le azioni ordinarie di Guala Closures continueranno ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario o (ii) cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del Patto Parasociale se le azioni ordinarie di Guala Closures saranno revocate dalle negoziazioni. In mancanza di disdetta da comunicarsi alle altre parti entro il novantesimo giorno alla scadenza dell'uno o dell'altro termine, a seconda dei casi, il Patto Parasociale sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo pari alla durata originaria, ossia, rispettivamente, tre o cinque anni.

Se SPSH o Marina Nissim cesseranno di essere azionisti di SPSI in base a, e nel rispetto di, talune clausole del Modello di Patto Parasociale aventi ad oggetto gli assetti proprietari di SPSI, il Patto Parasociale non produrrà più i suoi effetti nei confronti della parte che cesserà di essere azionista di SPSI.

6. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 130, c. 1, lett. c), terzo punto, del Regolamento Emittenti, si precisa che in virtù del Modello di

Patto Parasociale in sé nessuna delle parti è in grado di esercitare il controllo, neppure di fatto *ex art.* 2359, c. 1, n. 2, c.c. (come richiamato dall'art. 93 del TUF), su Guala Closures.

Tuttavia, successivamente alla data di perfezionamento dell'OPA Obbligatoria e, in funzione dei risultati della stessa, SPSI potrebbe detenere una partecipazione di controllo in Guala Closures. Pertanto, in considerazione del fatto che SPSH continuerà a mantenere il controllo di SPSI anche a seguito del perfezionamento dell'OPA Obbligatoria e in virtù dei rapporti partecipativi sopra descritti, Investindustrial Advisors Limited potrebbe, successivamente alla data di perfezionamento dell'OPA Obbligatoria, esercitare il controllo indiretto su Guala Closures.

7. DEPOSITO DEL TESTO DEL MODELLO DI PATTO PARASOCIALE E PUBBLICAZIONE DELLE RELATIVE INFORMAZIONI ESSENZIALI

Il Modello di Patto Parasociale verrà depositato presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Alessandria in data lunedì 14 dicembre 2020.

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131, c. 1, del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di SPSI, all'indirizzo www.spsi.it.